


**IL FATTORE «MINORANZA LINGUISTICA»  
NELLA REVISIONE STATUTARIA  
DELLE AUTONOMIE SPECIALI ALPINE**





# **IL FATTORE «MINORANZA LINGUISTICA» NELLA REVISIONE STATUTARIA DELLE AUTONOMIE SPECIALI ALPINE**

**Atti del seminario tenuto il 4 marzo 2017 presso l'Istituto Cimbri di Luserna**

Roberto Toniatti (a cura di)

Agosto 2017

ISBN 978-88-8443-750-1

Sito internet: <http://www.liatn.eu/>

© Copyright 2017

Massimo Carli, Elena D'Orlando, Esther Happacher, Roberto Louvin, Simone Penasa, Francesco Palermo, Roberto Toniatti, Jens Woelk

Università degli Studi di Trento

In copertina: Rheo Martin Pedrazza, Verlorene Heimat - Patria perduta (1950) g.c.,  
Pinacoteca Rheo Martin Pedrazza di Luserna



IL FATTORE «MINORANZA LINGUISTICA» NELLA  
REVISIONE STATUTARIA  
DELLE AUTONOMIE SPECIALI ALPINE

INDICE

Presentazione .....	i
<i>Roberto Toniatti</i>	
La rilevanza del fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria delle autonomie speciali alpine: le incognite e le opportunità di uno scenario complesso .....	1
<i>Roberto Toniatti</i>	
Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria dell'Alto Adige/ <i>Südtirol</i> .....	19
<i>Esther Happacher</i>	
Il fattore «minoranze linguistiche» nella revisione statutaria del Trentino .....	35
<i>Jens Woelk</i>	
Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria del Friuli Venezia Giulia. ....	61
<i>Elena D'Orlando</i>	

INDICE

- Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria  
della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ..... 85  
*Roberto Louvin*
- Statuti regionali speciali e tutela delle minoranze: idee e spunti *de jure  
condendo* ..... 99  
*Massimo Carli*
- Minoranze linguistiche e revisione statutaria: spunti di diritto compara-  
to per una valorizzazione del «fattore minoranza» quale vettore propul-  
sivo dell'identità regionale..... 103  
*Simone Penasa*
- Specialità, minoranze e revisione statutaria:  
l'incertezza programmata ..... 121  
*Francesco Palermo*

IL FATTORE «MINORANZA LINGUISTICA»  
NELLA REVISIONE STATUTARIA  
DELLA VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE

*Roberto Louvin\**

*SOMMARIO: 1. Il fattore linguistico nel Pre-Statuto e nello Statuto del 1948 - 2. Della problematicità attuale di una riforma statutaria in Valle d'Aosta - 3. Difficoltà attuative, radicalismo e successiva parabola discendente delle rivendicazioni - 4. Proposte (deboli) di innovazione e torsioni legislative - 5. Le idee di riforma statutaria finora avanzate - 6. L'oltre di Eolo.*

La mia provenienza, come francofono e parlante il franco-provenzale, da un ambito culturalmente minoritario e contraddistinto da piccoli numeri mi fa sentire, in questo luogo suggestivo, una forte empatia con la minuscola e valorosa minoranza cimbra.

Per molti motivi, essenzialmente di carattere psicologico, tengo prima di tutto a sottolineare la mia preferenza per definizioni come 'comunità culturale (o linguistica) distinta e riconosciuta' piuttosto che la formula canonizzata dal diritto pubblico di 'minoranza linguistica'. La lingua mi sembra dover essere solo uno, anche se assolutamente centrale, tra gli elementi esponenziali di un'identità collettiva che è sempre e necessariamente complessa sotto il profilo culturale e nazionale. A questo aggiungo che le classificazioni tradizionalmente in uso (minoranza linguistica, minoranza etnica, minoranza nazionale ...) sono parte di un retaggio storico del diritto internazionale delle minoranze che si è affermato – seppur tra molte difficoltà e contraddizioni – a partire dal primo novecento. Un diritto che non rispecchia più integralmente il mondo di oggi, la complessità e la mobilità del nuovo millennio con il suo diffuso nomadismo, la sua 'liquidità sociale' ed il crearsi di comunità fisiche e virtuali sempre meno territorialmente radicate.

---

\* Roberto Louvin è professore associato di diritto pubblico comparato, Università della Calabria.

Insomma, quello che riassuntivamente indichiamo come ‘fattore minoranza’ e abbiamo posto come tema di questa giornata di studio rischia di essere, se interpretato troppo restrittivamente, solo un pezzo del “Mondo di ieri” che Stefan Zweig ci ha straordinariamente raccontato nel suo romanzo autobiografico e che non rispecchia più fedelmente e interamente le esigenze di quello che viviamo oggi.

Il “fattore minoranza” non si risolve unicamente nel differenziale linguistico, né può essere appiattito al punto da non tenere presente che l’evoluzione del codice linguistico risente di moltissimi fattori, non ultimi il prestigio, la diffusione, le opportunità di successo o i rischi di emarginazione che conseguono al fatto di essere o meno detentori e utilizzatori della conoscenza linguistica in questione.

Accanto all’elemento strettamente glottologico, contribuiscono a ‘costruire’ il fattore minoranza aspetti territoriali, spirituali, economici e sociali di primaria importanza che spesso si intersecano e si connettono strettamente alla problematica propriamente linguistica<sup>1</sup>.

### *1. Il fattore linguistico nel Pre-Statuto e nello Statuto del 1948.*

Il c.d. Pre-Statuto (d.lgs.lgt. n. 545 del 7 settembre 1945), forma prodromica dello Statuto speciale attuale della Valle d’Aosta<sup>2</sup>, richiamava succintamente come ragione fondativa della sua concessione, l’eredità del passato, definendola riassuntivamente nelle “sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari”. Mentre le prime non sono ovviamente mutate, e il fatto che questa micro-regione sia la più alta d’Europa ed abbia una morfologia totalmente e marcatamente montana non è revocabile in dubbio, le altre due sono profondamente cambiate nel corso dei settant’anni di vita del regime autonomistico.

Quali fossero le ‘condizioni linguistiche del tutto particolari’ non ci si era dati la pena spiegarlo allora, ma il termine linguistico era scelto

---

<sup>1</sup> V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>2</sup> P. LUCAT (cur.), *Le origini dello statuto speciale: i testi, i documenti, i dibattiti, Les origines du statut spécial: les textes, les documents, les débats*, Aosta, Musumeci, 2006.



apposta per limitare e neutralizzare i temuti effetti di connotazione nazionalitaria della popolazione locale, che all'epoca rivendicava apertamente il diritto di autodeterminazione, cercando di cancellare con un colpo di spugna gli effetti (in parte non più reversibili) di sessant'anni di politiche nazionaliste ostili al particolarismo linguistico locale.

Il "Pre-Statuto", anticipando di tre anni l'emanazione della l. cost. n. 4 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), si era limitato a disporre il "libero uso" della lingua francese in Valle d'Aosta. La regolazione successivamente recepita in Statuto, che sancisce la piena parità fra la lingua francese e la lingua italiana, completa la saldatura tra il concetto di protezione della minoranza ed il riconoscimento del sistema autonomistico secondo la teorizzazione del martire della resistenza Emile Chanoux e del relatore per lo Statuto valdostano all'Assemblea Costituente Emilio Lussu. Questa impostazione sottintende un dovere di conservazione della diversità linguistica pesantemente penalizzata dalla politica di denazionalizzazione messa in atto in particolare dal regime fascista e considera l'effetto di tutela come una conseguenza quasi automatica di un regime di ampia autonomia: una sorta di "saldatura tra sistema politico, strumenti giuridici di protezione della minoranza e forma di autonomia politica territoriale"<sup>3</sup>.

Nel riprendere e migliorare parzialmente la succinta disciplina del regime linguistico introdotto nel 1945, che si sostanzialmente riconosceva nel riconoscimento di un libero uso della lingua francese, lo Statuto speciale del 1948 ha fissato tre capisaldi:

- La piena parificazione linguistica – con criterio di doppia ufficialità – fra italiano e francese, andando così oltre il 'libero uso' attraverso la formula utilizzata dell'art. 38 dello Statuto speciale: "Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana";
- La parità del numero di ore di insegnamento della lingua italiana e francese e il correlato adattamento (adaptation) dei programmi scolastici;

---

<sup>3</sup> P. CARROZZA, *Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto Valle d'Aosta)*, in *Commentario della Costituzione, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, Bologna, Zanichelli, 1995.

- L'uso del francese nella pubblica amministrazione, con criteri speciali di reclutamento dei pubblici dipendenti.

A questi tre profili, si è aggiunto, a seguito della riforma statutaria del 1993, il principio generale di tutela della minoranza linguistica walser dei comuni della Valle del Lys, i cui riflessi diretti si limitano peraltro ad un generico “diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali” e alla garanzia di insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali” (art. 40 *bis* dello Statuto).

Lo schematismo del regime statutario esigerebbe una notevole implementazione legislativa, che purtroppo ha avuto luogo solo in maniera carente ed episodica. Le vicende socio-linguistiche della Valle d'Aosta spiegano poi le complesse ragioni di una progressiva erosione del particolarismo linguistico, ancora molto marcato e diffuso nell'immediato dopoguerra e fortemente intaccato dalle successive trasformazioni<sup>4</sup>.

## *2. Della problematicità attuale di una riforma statutaria in Valle d'Aosta.*

Una modernizzazione del quadro dei principi statutari è sicuramente auspicabile, ma non può avvenire senza la precisa consapevolezza, e la conseguente presa in carico, dei molti riflessi che essa comporterebbe sull'insieme del regime autonomistico locale. La lingua non è un fattore neutro, dal rilievo puramente individuale e *lato sensu* culturale, bensì altamente ‘politico’ e come tale deve esserne regolato l'uso.

Il primo passo è dunque la comprensione della forte valenza simbolica del fattore linguistico valdostano come elemento fondativo dell'autonomia regionale e dell'articolato sistema di autogoverno della comunità valdostana.

---

<sup>4</sup> C. SAINT-BLANCAT, *Trasformazione linguistica e culturale della linguistica valdostana*, Aosta, 1979.

Occorre poi tenere presente che non tutte le comunità distinte si atteggiavano allo stesso modo<sup>5</sup>. Mentre una comunità come quella sudtirolese ha fin dall'origine espresso compattamente e in maniera radicale le proprie rivendicazioni e quella slovena ha radicato con successo contenziosi anche individuali significativi a tutela dei propri diritti, i valdostani hanno sempre manifestato una netta preferenza per l'*accomodation* piuttosto che per la *litigation*<sup>6</sup>.

Anche nella protezione del franco-provenzale, lingua praticata nella quotidianità dalla popolazione autoctona in misura superiore alla stessa lingua francese, è stata perseguita in maniera insufficiente la giuridificazione della tutela e si è preferito ricorrere per lo più a soluzioni di carattere puramente amministrativo che ne hanno, alla lunga, precluso un rafforzamento strutturale e mantenuto un assetto non adeguatamente raccordato con la tutela del francese. Si ravvisano poi, in termini di preferenza, possibili rischi di concorrenza con risultati non sempre positivi, sul piano dell'utilizzo ma anche delle scelte normative, fra il franco-provenzale ed il francese cui l'ordinamento riserva tutele significativamente differenziate<sup>7</sup>.

Il terzo profilo da prendere in esame è la graduale evoluzione del modello linguistico della scuola valdostana, scivolato nell'ultimo decennio, dal punto di vista normativo oltre che metodologico, dalla formula del bilinguismo a quella del plurilinguismo<sup>8</sup>.

Da ultimo, va osservato che anche in Valle d'Aosta si pone, benché al momento la questione non abbia ancora preciso rilievo legislativo regionale, il problema delle nuove minoranze e della loro progressiva

---

<sup>5</sup> S. MANCINI, *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Milano, 1996.

<sup>6</sup> B. DE WITTE, *Linguistic Minorities in Western Europe: Expansion of Rights Without (Much) Litigation?*, in D. ANAGNOSTOU (cur.), *Rights and Courts in Pursuit of Social Change: Legal Mobilisation in the Multi-Level European System*, 2014, pp. 27-52.

<sup>7</sup> R. LOUVIN, *Quelques notes sur le statut juridique du français et du francoprovençal en Vallée d'Aoste*, in M. F. BENVENUTO, I. M. ROBINSON (cur.) *Caleidoscopio. Cultura, politica, società. Scritti in memoria di Regine Laugier*, Rubbettino, 2014, pp. 265-280.

<sup>8</sup> R. LOUVIN, *Il "modello scolastico valdostano" alla prova del tempo*, in S. BARONCELLI, *Le Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Torino, Giappichelli, 2016.

integrazione sociale<sup>9</sup>. Si tratta perciò di immaginare quale regime di cittadinanza culturale possa in futuro essere riservato ai diritti linguistici della parte sempre crescente di nuovi valdostani la cui presenza nel territorio ha ormai carattere di sostanziale stabilità<sup>10</sup>.

### *3. Difficoltà attuative, radicalismo e successiva parabola discendente delle rivendicazioni.*

Dopo alcuni decenni di radicalismo rivendicativo, accompagnati anche dall'utilizzo di un linguaggio politico fortemente coerente con l'affermazione della condizione minoritaria e con la pretesa del rispetto dei suoi diritti, si è assistito ad una progressiva assuefazione della minoranza alla situazione di oggettiva inferiorità dei codici linguistici di matrice galloromanza (francese e franco-provenzale) rispetto a quelli di matrice italica (l'italiano e i suoi dialetti). Le risultanze del Rapporto su questo tema della Fondazione Emile Chanoux sono illuminanti<sup>11</sup>.

L'accentuarsi della minorizzazione numerica e l'assenza di una netta separazione in distinte comunità linguistiche, dovute alla diffusissima condizione del plurilinguismo, hanno facilitato il consolidamento di una situazione di oggettiva disparità qualitativa e quantitativa nell'uso delle diverse lingue.

Uno 'scolorimento' su cui fanno fortemente leva le correnti contrarie al regionalismo forte e differenziato per incominciare a negare alla più piccola delle regioni italiane addirittura il diritto ad esistere sul pia-

---

<sup>9</sup> P. CARETTI, G. MOBILIO, *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Torino, Giappichelli, 2016.

<sup>10</sup> R. MEDDA-WINDISHER, *Nuove minoranze e accesso alla Pubblica Amministrazione quale strumento di inclusione e pari opportunità: la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in prospettiva comparata*, in S. BARONCELLI, *Le Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 229-268.

<sup>11</sup> FONDATION EMILE CHANOUX, *Une Vallée d'Aoste bilingue dans une Europe plurilingue. Una Valle d'Aosta bilingue in un'Europa plurilingue*, 2001, consultabile sul sito [www.fondchanoux.org](http://www.fondchanoux.org).

no costituzionale, guardando con favore a forzature macro-regionali nell'area nord-occidentale.

#### *4. Proposte (deboli) di innovazione e torsioni legislative.*

Sul piano legislativo, la politica linguistica perseguita dalle istituzioni regionali nell'ultimo trentennio si è incentrata su alcuni obiettivi tutto sommato contenuti, e sempre guardando con maggior simpatia a soluzioni che non (ri)accendessero tensioni intorno alla questione linguistica, con l'unica eccezione della vertenza intorno alla 'quarta prova' di lingua francese dell'esame di maturità.

Tale vicenda, innestata dalla riforma nazionale dell'esame di Stato, ha registrato, a fronte dell'assunzione di decisioni conseguenti all'obbligo di parità delle lingue italiana e francese all'interno di un modello scolastico globalmente bilingue, una vivace contestazione del mondo sindacale e studentesco sfociata in un referendum regionale abrogativo che non ha però raggiunto il necessario quorum e che al momento è risultato privo di significative conseguenze. Una conseguenza peraltro indiretta si è registrata, nella misura in cui è risultato chiaro ancora una volta che i valdostani non amano vivere un clima di tensione permanente dal punto di vista delle rivendicazioni linguistiche e sono disposti a rimanere, per questo, in una condizione di relativa ambiguità e, secondo alcuni, addirittura di ipocrisia.

Sta di fatto che accanto al consolidamento della normativa legislativa in materia di bilinguismo, oggi arricchita da una recente norma di attuazione e da una legge regionale che rafforza i margini di autonomia della regione in questo campo, sul terreno dell'uso della lingua nelle attività pubbliche si constatano vistosi arretramenti.

Da un lato, senza che si operasse concretamente per una maggior diffusione dell'uso attivo e passivo della lingua francese da parte della pubblica amministrazione, degli organi giurisdizionali e dei servizi al pubblico, si è esteso praticamente a tutta la funzione pubblica un significativo regime indennitario (cd. indennità di bilinguismo), in particolare per la funzione pubblica regionale e delle autonomie locali, oltre che per il personale delle istituzioni scolastiche. L'indennità di bilinguismo

come meccanismo promozionale, dopo un ventennio di pratica effettiva, si è dimostrato in larga parte inefficace e non ha inciso in maniera significativa in termini promozionali.

Di contro, pur non smentendo il collegamento tra i presupposti di conoscenza (e dunque di uso) delle due lingue, affiorano tentativi di oggettivo ulteriore depotenziamento amministrativo del bilinguismo in termini fattuali. Emblematica è in proposito la recente discussione circa la conoscenza della lingua francese da parte dei medici e dei primari ospedalieri.

Le dichiarazioni dell'Assessore regionale alla Sanità secondo cui l'obbligo di conoscenza del francese da parte dei medici "non è tabù" e che "per essere attrattivi bisogna valorizzare le competenze tecniche" hanno aperto una breccia problematica, indicando che l'esame di francese per l'assunzione dei medici in Valle d'Aosta "può essere rivisto" in quanto "ci sono altre sedi in cui difendere l'autonomia". Il senso della proposta annunciata, ma che ad oggi non ha ancora visto la luce, è questo: "Riconosciamo le professionalità locali e, anche economicamente, le competenze linguistiche ai medici che le hanno. Ma che questo non sia il parametro determinante per selezionare i professionisti sanitari di cui abbiamo grande bisogno in Valle d'Aosta a detrimento delle competenze tecniche"<sup>12</sup>.

Questa contrapposizione tra le competenze linguistiche e quelle tecniche preclude pericolosamente ad una ulteriore svalutazione delle prime e ad una perdita generale di credibilità del bilinguismo nel settore pubblico.

##### *5. Le proposte di riforma statutaria finora avanzate.*

La Regione Valle d'Aosta ha conosciuto vari tentativi di avviare una riforma strutturale del proprio Statuto speciale, ma nessuna di esse ha portato a risultati concreti, né ve ne sono al momento in discussione per quanto attiene la problematica qui esaminata.

---

<sup>12</sup> ANSA.it, Valle d'Aosta, 12 agosto 2016.

I primi riferimenti a possibili evoluzioni statutarie si sono registrati nella Relazione sullo stato dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta rassegnata al Consiglio regionale il 18 dicembre 1990<sup>13</sup> dalla Commissione speciale per la riforma dello Statuto e presentata all'assemblea legislativa da chi scrive, in qualità all'epoca di Presidente della Commissione speciale stessa.

Nella relazione si insisteva sul fatto che l'impianto statutario e legislativo non coprissero la totalità dell'articolato pluralismo linguistico della Regione.

Le principali carenze erano indicate nell'insistenza (all'epoca) di norme specifiche di tutela della comunità germanofona *walser* della Valle del Lys, così come del dialetto francoprovenzale (*patois*) che risultava ancora privo di garanzie specifiche (non essendo nemmeno a quel tempo stata approvata la legge generale di tutela delle minoranze linguistiche n. 482 del 1999).

Si sottolineava inoltre l'imprecisione della giustificazione spesso addotta a sostegno del particolare regime di bilinguismo come conseguenza dell'esistenza di una 'comunità bilingue', mentre il bilinguismo praticato nella Regione è il frutto di una più complessa evoluzione storica.

La relazione, conclusasi con l'unanime adesione del Consiglio, qualificava come incontestate la "pari dignità delle due lingue e l'opportunità di mantenere in vita questa forma di pluralismo culturale", ma lamentava i rigorosi orientamenti giurisprudenziali che escludevano il potere normativo della Regione in materia di lingua ai fini dell'attuazione di un regime di pieno ed effettivo bilinguismo. Nel sottolineare la diversa ispirazione fra il regime valdostano e quello altoatesino, orientato verso forme di accentuato separatismo linguistico, la Commissione metteva infine l'accento sulla sinteticità del dettato statutario come possibilità di attuazione di un regime di tutela anche secondo schemi non rigorosamente predeterminati.

Quasi dieci anni dopo, un'altra Commissione speciale per le riforme istituzionali, questa volta presieduta dal Consigliere Roberto Nicco, nel

---

<sup>13</sup> Relazione sullo stato dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta, Oggetto del Consiglio regionale n. 1662 del 18 dicembre 1990.

rassegnare la propria Relazione preliminare al Consiglio della Valle, esprimeva alcune puntualizzazioni sul tema della lingua e dell'ordinamento scolastico<sup>14</sup>.

Ricordando il fatto che la lingua francese avesse da secoli “un carattere politico di rivendicazione di autonomia”, la Commissione esprimeva la convinzione che “Il bilinguismo sancito dagli artt. 38-39-40 dello Statuto rappresenta un *atout* importante per la Valle d'Aosta del Duemila, perché è la base per quel plurilinguismo che sempre più caratterizza l'evoluzione delle relazioni nel mondo contemporaneo”. Nessuna particolare proposta era comunque avanzata e ci si limitava ad auspicare la necessità di “prevedere le misure necessarie per la difesa e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale francoprovenzale e delle popolazioni *walser*”.

Anche in questo caso i lavori si concludevano senza proposte formali da parte del Consiglio, rilevando l'assenza delle condizioni politiche per la presentazione al Parlamento di una proposta di nuovo Statuto speciale<sup>15</sup>.

Un terzo momento di riflessione si è ripetuto negli anni 2006-2008 quando dell'iniziativa di riforma statutaria è stata incaricata la Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale istituita con la l.r. n. 29 dicembre 2006, n. 35, presieduta dal consigliere Piero Ferraris. A seguito di una fase di ascolto e di confronto, sono state tracciate delle possibili linee-guida di revisione statutaria e si è pervenuti ad un documento finale redatto con la collaborazione del Prof. Roberto Bin<sup>16</sup>, che traccia le ipotesi di fondo che avrebbero dovuto guidare la predisposizione della Bozza di Statuto della Regione Valle d'Aosta.

Da quest'ultimo documento, che ha il senso prevalente di una ‘ricapitolazione’ dei temi discussi dalla Convenzione, traiamo l'indicazione preferenziale per uno “Statuto breve e non uno esteso” e la proposta di inserire le norme di carattere linguistico nell'ambito delle “disposizioni

---

<sup>14</sup> Relazione preliminare alla redazione di un nuovo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, oggetto n. 744/XI, Seduta del 16 luglio 1999.

<sup>15</sup> Ordine del giorno del Consiglio della Valle del 21 novembre 2002.

<sup>16</sup> Documento preparatorio, non pubblicato, dal titolo “Relazione alla Bozza di Statuto”, versione del 14 gennaio 2008, consultato presso l'Archivio del Consiglio regionale.



di apertura dello Statuto”, più precisamente con “una disposizione che richiami lo specifico linguistico della Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste* e ribadisca il diritto alla parità di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza”. Il suggerimento appare di difficile comprensione, visto che non esistono in Valle d’Aosta gruppi linguistici distinti. Inoltre, sempre secondo il documento, “esplicito dev’essere il riconoscimento che le due lingue sono entrambe lingue ufficiali. Inoltre va inserita una norma di tutela delle lingue minori”.

Come si vede, anche queste proposte non porterebbero a sostanziali innovazioni al quadro statutario attuale e comunque se ne discosterebbero solo in minima misura.

Negli ultimi mesi del 2016 si è infine una volta di più esplorata la possibilità di modificare lo Statuto speciale valdostano<sup>17</sup>, questa volta dando vita ad una Commissione speciale incaricata solo di definire strumento, metodi e procedure più appropriati per la revisione dello Statuto. La complicata situazione politica interna del Consiglio ha condotto alla determinazione di chiudere, pochissimi mesi dopo, la Commissione<sup>18</sup> e dai suoi lavori non si possono trarre ulteriori elementi di valutazione, così come non si rinvengono nella progettualità politica delle forze politiche elementi di rilievo per immaginare possibili direttrici di marcia di un’azione riformatrice.

Il fattore linguistico, globalmente considerato, appare oggi oggettivamente irrinunciabile come titolo fondativo, come pietra angolare del regime autonomistico. La sua sostanziale alterazione provocherebbe il rischio di una vera e propria crisi di sistema dell’autonomia, in presenza di una contestabile autosufficienza degli altri titoli.

L’attuale regime, fondato più sul concetto di libertà d’uso della lingua che su un concreto obbligo di utilizzo della stessa da parte dei soggetti pubblici, in particolare dell’amministrazione e degli incaricati di pubblico servizio, non offre oggettivamente garanzie sufficienti di ri-

---

<sup>17</sup> Consiglio regionale, oggetto n. 2351 del 22 settembre 2016, *Approbation de Résolution: “Constitution d’une commission spéciale du Conseil pour les réformes institutionnelles”*.

<sup>18</sup> Consiglio regionale, oggetto n. 2581 del 25 gennaio 2017, Approvazione di mozione: “Cessazione dell’attività della commissione consiliare speciale per le riforme istituzionali”.

presa di un sostanziale equilibrio linguistico come auspicato dai padri fondatori dell'autonomia regionale.

Ci sembrerebbe auspicabile un maggior coraggio nell'entrare in materia con indicazioni più stringenti, anche se non tutte necessariamente – ad eccezione di quelle che costituiscono veri e propri 'principi' – con carattere costituzionale.

Apparirebbe più utile nel caso di specie iniziare da un'elaborazione di una strategia condivisa verso obiettivi chiari di recupero del pluralismo culturale e linguistico. La sostanziale riqualificazione della posizione della lingua francese, e con essa delle forme linguistiche locali minori, passa più probabilmente attraverso strumenti come la *Welsh Language Strategy* con cui il governo gallese ha formulato indicazioni stringenti per promuovere e facilitare l'utilizzo della lingua minoritaria, sfociate nell'adozione da parte del Parlamento di Westminster della *Welsh Language (Wales) Measure* del 2011<sup>19</sup>.

A tale indirizzo, potrebbero poi fare seguito, per le parti che richiedono un esplicito ricorso a norme di carattere legislativo, apposite norme d'attuazione ai sensi dell'art. 48 *bis* dello Statuto, sempre che le stesse non vengano boicottate dall'inerzia governativa, come avvenuto nel caso dello schema di norma d'attuazione in materia di ordinamento linguistico deliberato dalla Commissione paritetica e mai preso in esame finora dal Consiglio dei ministri.

Non sarebbe inutile, nel caso valdostano, la creazione e la nomina di un'autorità linguistica svincolata dall'esecutivo e con compiti di proposta e monitoraggio per accompagnare l'evoluzione del quadro linguistico verso assetti più equilibrati e che non esponano le lingue minoritarie a rischi di oggettiva consunzione.

##### 5. *L'otre di Eolo.*

Nell'isola di Eolo, il dio dei venti, Ulisse è accolto e ospitato generosamente, poi riceve in dono un otre che contiene i venti, con il divieto

---

<sup>19</sup> A. MARCHETTI, *Le minoranze linguistiche nel sistema scolastico del Regno Unito alla luce della disciplina sulla tutela delle lingue regionali: origini e sviluppi di un sistema a tutele differenziate*, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016.

assoluto di aprirlo. I compagni, ormai prossimi a Itaca e invidiosi del dono ricevuto dall'ospite, approfittano del sonno dell'eroe, contravvenendo al divieto e aprono l'otre da cui sprigionano terribili venti che rispingono la nave al largo, costringendo Ulisse ad un ulteriore lungo esilio.

Come nel mito del Vaso di Pandora, anche nel contesto valdostano il fattore potenzialmente scatenante della crisi è l'invidia. Il tema della lingua nella revisione statutaria è infatti ancora avvertito in Valle come 'problematico', quasi un tabù, e suscita reazioni non sempre equilibrate, né all'interno della Regione né all'esterno di essa.

All'interno, vige una sorta di autocensura, di implicita interdizione ad affrontare l'argomento in modo aperto e libero. È difficile scindere i termini puramente culturali della questione (la ricchezza del plurilinguismo, l'apertura verso l'area francofona confinante, la positiva conservazione di un patrimonio identitario plurisecolare ...) dai riflessi di carattere politico (l'ostilità di un certo nazionalismo statalista contro la presenza consolidata di minoranze, la forza totemica del retaggio culturale, l'accaparramento del tema linguistico da parte dell'*élite* politica ...).

La "sacralità" delle disposizioni statutarie, anche per il loro valore fondativo del regime autonomistico, influisce ancora pesantemente sui comportamenti politici e sul dibattito, anche culturale. Occorre ora allentare la pressione del fattore identitario come mito-motore della costruzione politica regionale nel processo di *region-building*<sup>20</sup>, per individuare più chiaramente il percorso futuro della difesa dei diritti linguistici, senza forzature né reticenze ed evitando il rischio di esasperata "musealizzazione" del fattore identitario, sostanzialmente inconciliabile, per esempio, con le aspirazioni della generazione Erasmus (oggi già composta anche da trentenni ...) e le necessità di un'economia dematerializzata e in forte movimento.

Per questo occorrono un ripensamento e una capacità di interpretazione nuova e moderna del fatto autonomistico, uscendo dal cliché consolidato di narrazione della specialità e approfondendo la natura e la

---

<sup>20</sup> A. D. SMITH, *The ethnic origins of nations*, Oxford, 1986.

complessità dei suoi titoli giustificativi, passati ed attuali<sup>21</sup>. C'è bisogno, prima di proporre soluzioni giuridiche in termini di riforma statutaria, di un'analisi incisiva, anche sofferta dei limiti e delle prospettive del modello odierno di regione speciale seguito in Italia e da più parti messo sul banco d'accusa, con diverse imputazioni, tutte decisamente opinabili: il suo presunto superamento storico, l'inefficienza gestionale, l'eccessiva onerosità, l'inadeguatezza dimensionale ...

Sono questi i nodi di una concezione ormai datata, che alla lunga può essere fonte di contraddizioni e 'ingabbiare' le realtà speciali in modelli culturali non sempre adeguati e moderni<sup>22</sup>.

Se si dovesse a aprire oggi una vera discussione intorno a proposte statutarie nuove in materia linguistica, ci troveremmo fatalmente di fronte alla necessità di sciogliere delle ambiguità e a *trancher* fra due letture opposte: la custodia "sacrale" del regime del 1948 come presidio costituzionale a protezione di un'identità fortemente idealizzata e sostanzialmente trasformata, invocata in funzione autodifensiva come irrinunciabile scudo di un *animus* e di una consuetudine radicati di autogoverno, e, sull'altro versante, la volontà di cancellazione *tout court* del regime linguistico differenziato, per spirito nazionalistico o per convinzione cosmopolitista.

La difficoltà sta principalmente nell'uscire dall'alternativa tra la lingua come bandiera e la lingua come ... clava: da qui l'importanza di un serio ed approfondito dibattito di società sul futuro assetto linguistico 'necessario e desiderato'.

Entrambe le soluzioni risentono di un evidente eccesso ideologico, e impediscono una lettura aggiornata e pragmatica del "fattore minoranza" che possa mettere questa piccola comunità alpina, con la sua microidentità così particolare, sui binari di un progresso culturalmente sicuro ed aperto, al riparo dalla costante preoccupazione di un 'declassamento' istituzionale.

---

<sup>21</sup> M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (cur.), *Quarant'anni di autonomia. Le istituzioni e la funzione legislativa*, vol. I, Milano, Franco Angeli, 2011.

<sup>22</sup> R. LOUVIN, *Statica e dinamica nell'ordinamento di una micro-regione*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (dir.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 112-154.